



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0045/26.Min.14.Tan

17 LUGLIO 2009

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
R O M A**

OGGETTO: dPR 348/2003 – Assegno di funzione - Criteri.

RICHIESTA ESAME COMMISSIONE PARITETICA

Com'è noto, con la cd. coda contrattuale siglata il 18 dicembre scorso, la disciplina dell'assegno di funzione ha incontrato alcune importanti e sostanziali modifiche in merito al tempo occorrente ai fini della sua corresponsione: 27 anni di servizio anziché 29, con l'aggiunta di un terzo "scalino" corrispondente ai 32 anni di servizio.

E' di solare evidenza che si tratta di un istituto che trova la sua *ratio* nel riconoscimento del "merito" di aver prestato e di prestare servizio nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate per un lungo tempo, pari alla vita lavorativa di ciascuno degli appartenenti.

Attualmente, difatti, l'assegno di funzione viene percepito dagli aventi diritto dopo 17, 27 e 32 anni di servizio. E', dunque, il decorso del tempo il presupposto del riconoscimento del beneficio *de quo*.

Non può sfuggire, tuttavia, che l'art. 2 del dPR 348/2003 richiede, ai fini della corresponsione dell'assegno di funzione, che la prescritta anzianità sia il risultato del "servizio comunque prestato **senza demerito** nelle Forze di polizia e nelle Forze armate".



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

A tal proposito, questa O.S. vuole segnalare un'interpretazione dell'espressione "senza demerito" apertamente confliggente con la *ratio* dell'istituto in parola, posto che l'ultima circolare di codesto Ufficio in materia (n.333.A/9807.B.6 del 1.3.04) risolve il "demerito", tra l'altro, nell'attribuzione, in sede di rapporto informativo, di un giudizio complessivo inferiore a "buono" nonché nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

Si tratta - a parere di questa O.S. - di un orientamento che, oltre a non aderire alla *ratio* e ai criteri ispiratori dell'istituto dell'assegno di funzione, è fortemente penalizzante per il personale, il quale si trova esposto - suo malgrado - ad un'interruzione della prescritta anzianità di servizio a causa, ad esempio, di un rapporto informativo - peraltro redatto in assenza di contraddittorio se non nella fase dell'eventuale impugnazione - assegnato con un punteggio inferiore a "buono".

Si evidenzia che il rapporto informativo è, per definizione, un atto interno di valutazione del personale che non può incidere, per sua natura, sulla posizione economica del dipendente. Tra l'altro, nessuna fonte normativa annovera il rapporto informativo e la valutazione ivi riportata tra gli indici del "demerito" nel servizio ai fini della corresponsione dell'assegno di funzione.

Il SAP, pertanto, ritenendo, oltre che giuridicamente infondata, palesemente ingiusta ed iniqua l'interpretazione che codesta Amministrazione ha fornito del concetto di "demerito nel servizio", chiede a codesto Ufficio di voler indire la Commissione Paritetica di cui all'art. 29 del dPR 164/2002, al fine di addivenire alla risoluzione del conflitto in materia di assegno di funzione e dei relativi criteri applicativi.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

- Nicola Tanzi -